



Allegato "A" al n.40563

Rep. e n.30722

Racc.

STATUTO DELLA

"Fondazione PAO – Powering Aptitudes and Opportunities"

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa della fondatrice dr.ssa Silvia Zanetti è costituita la Fondazione denominata **"Fondazione PAO – Powering Aptitudes and Opportunities"**.

ART. 2

SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività senza limiti di ambito territoriale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha sede legale in Lazise (VR), all'indirizzo determinato con delibera dell'Organo Amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.

La sua durata è illimitata

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone di offrire attività gratuite o agevolate rivolte ad adolescenti e giovani per educare alla conoscenza e al rispetto di sé e degli altri, nonché alla conoscenza e al rispetto delle risorse che ci circondano;

Queste attività intendono essere complementari all'azione educativa della famiglia e di altre istituzioni.

Nello specifico, la Fondazione si propone di:

- aiutare a comprendere quali sono attitudini, desideri, vocazioni, capacità personali: per questo organizza incontri collettivi (seminari, workshop, ...) e incontri individuali in base alle richieste e alle necessità, svolte con l'ausilio di collaboratori esperti, interni ed esterni. Nel caso, si ricercheranno figure specifiche;

- aiutare l'orientamento nella scelta degli studi che permettano loro di realizzarsi; la Fondazione organizza incontri di piccoli gruppi e individuali con istituti educativi, insegnanti, professionisti di ambiti diversi allo scopo di rendere i ragazzi informati delle opzioni migliori per ognuno;

- istituire borse di studio di entità e durata variabile, da assegnare a quei ragazzi ritenuti meritevoli e che necessitino di sostegno. Una commissione competente valuterà capacità e opportunità, consigliando il percorso migliore da intraprendere;

- sostenere lo sviluppo di idee e progetti attraverso l'attività di incubatore. Una commissione competente valuterà i progetti presentati e le loro potenzialità, selezionando i più interessanti per finanziarli e sostenerli nella loro creazione e crescita. Questa funzione sarà aperta anche ad adulti, con le medesime modalità di selezione;

- offrire uno spazio ibrido: di studio, dove i ragazzi possano lavorare tra loro; di coworking, fruibile anche da professionisti esterni. Uno spazio creativo e attrezzato nel quale l'eterogeneità di persone e competenze generi scambi e sinergie.

Al fine di perseguire i suoi scopi, così come specificati nel precedente capoverso, la Fondazione potrà svolgere ogni attività secondaria nel rispetto delle norme di legge.

ART. 4

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita da beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà

essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- l'Organo Amministrativo;

La Fondazione potrà nominare anche:

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Vice-presidente
- il Segretario

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate, e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti.

ART. 6

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Fondazione è retta da un Organo Amministrativo che potrà essere costituito da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti.

La nomina dell'Organo Amministrativo spetta al Fondatore; in mancanza del Fondatore, l'Organo Amministrativo sarà nominato nella persona designata dal Fondatore con testamento, ovvero – in mancanza – a maggioranza dalle persone che comprovino di collaborare nella Fondazione da almeno cinque anni.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione. I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva entro il 30 aprile di ciascun anno sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;

- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 7

PRESIDENTE

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, alla fondatrice Silvia Zanetti, la quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

In sua mancanza, il Presidente della Fondazione è nominato dall'Amministratore Unico.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente è anche l'Amministratore Unico; ove la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dell'Organo Amministrativo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Organo Amministrativo nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

ART. 8

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 9

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno otto giorni prima della data

fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

ART. 10

SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi.

I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati all'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Organo Amministrativo, essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.

ART. 12

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali dell'Organo Amministrativo;
- 2) il libro giornale della contabilità sociale;
- 3) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno, l'Organo Amministrativo approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

ART. 14

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari.

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Organo Amministrativo nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dall'Organo Amministrativo.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni con fini di pubblica utilità.

ART. 15

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizione di legge in materia.

F.to Silvia Zanetti

F.to Mariangela Zeni

F.to Moia Chiara

F.to Ilaria Gutoni (teste)

F.to Martina Mazzieri (teste)

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)